



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 17 ottobre 2022

Circolare n. 64

OGGETTO: AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID

Entro il prossimo 30 novembre i soggetti che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione che attesti il rispetto dei limiti e delle condizioni di accesso agli aiuti stessi così come stabiliti dal cd. Temporary Framework UE e di non aver ricevuto aiuti in esubero rispetto ai massimali concordati in sede europea. Laddove i massimali siano stati superati, vi è obbligo di restituzione dell'eccedenza, maggiorata di interessi.

Soggetti obbligati alla presentazione

Come già accennato, la dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto per le quali si applica il c.d. regime "ombrello", ossia:

| Aiuti regime "ombrello" | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| DL Rilancio n.34/2020 | | DL n. 172/2020 | |
| Art. 24 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | Art. 2 | CFP servizi ristorazione |
| Art. 25 | Contributo a fondo perduto | Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020 | |
| Art. 28 | Tax credit i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | Art.1 c.599 | Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simil |
| Art. 120 | Tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro | Art.1 c.602 | Proroga gennaio-aprile 2021 tax credit canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico |
| Art. 129-bis | Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia | DL Sostegni n.41/2021 | |
| Art. 177 | Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni | Art. 1 | CFP operatori economici |

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





| DL Agosto n. 104/2020 | | Art. 1 ter | CFP start up |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Art. 78 c.1 | Esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili | Art. 5 | Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19 |
| Art. 78 c.3 | esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli | Art. 6 | Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI |
| DL Ristori n. 137/2020 | | Art. 6 sexies | esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il CFP (commi da 1 a 4) |
| Art. 1 c.1-10 | CFP operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive | DL Sostegni bis n. 73/2021 | |
| Art. 1-bis | CFP operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020 | Art. 1 c. 1-4 | CFP automatico |
| Art. 1-ter | Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche | Art. 1 c. 5-15 | CFP operatori stagionali |
| Art.8 | Tax credit locazione canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | Art. 1 c. 16-27 | CFP perequativo |
| Art. 8 bis | Tax credit locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020 | Art. 1 c. 30 bis | CFP operatori fatturato superiore a 10 milioni di euro |
| Art. 9 | Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 | Art. 4 c. 1, 2 e 2 bis | Estensione tax credit locazione |
| Art. 9 bis | Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 | | |



Termini di presentazione

La Dichiarazione deve essere presentata **dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022** in via telematica, utilizzando l'apposito modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Soglie aiuti Covid

La funzione dell'autodichiarazione da trasmettere entro il 30 novembre 2022 è quella di autocertificare il rispetto delle **condizioni** e dei **limiti** previsti per la legittima fruizione degli aiuti di Stato Covid-19 riconosciuti nell'ambito del Temporary Framework, ovvero l'*accordo quadro* assunto in sede europea. Il TF (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni) ha definito:

- **quali contribuenti potevano ottenere gli aiuti;**
- **a quali condizioni;**
- **entro quali limiti.**

Il Temporary Framework prevede due differenti "scenari" nell'ambito dei quali gli aiuti potevano essere concessi. Tali "scenari" sono quelli definiti dalla Sezione 3.1 e dalla Sezione 3.12.

I **limiti** previsti per gli aiuti rientranti nella sezione 3.1 sono:

1 Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal **1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:**

| | | |
|--------------|---|---|
| 100.000 euro | → | settore agricolo |
| 120.000 euro | → | settore della pesca e acquacoltura |
| 800.000 euro | → | settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura |



2 Ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti **dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021:**

| | | |
|----------------|---|---|
| 225.000 euro | → | settore agricolo |
| 270.000 euro | → | settore della pesca e acquacoltura |
| 1.800.000 euro | → | settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura |

Se le soglie previste per la sezione 3.1 non risultano sufficientemente capienti ad accogliere tutti gli aiuti Covid-19 cui l'impresa ha diritto, è possibile ricorrere alla Sezione 3.12, **a condizione che siano rispettate le più stringenti condizioni di accesso.**

Tale sezione 3.12 prevede soglie massime di aiuti decisamente più elevati rispetto alla sezione 3.1:

| | | |
|--------------|---|---|
| € 3.000.000 | → | per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021 |
| € 10.000.000 | → | per quanto riguarda gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022, tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021. |

Impresa "unica"

L'art. 3 comma 4 del DM 11.12.2021 dispone che, ai fini del rispetto dei predetti massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo fra imprese rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato. Più precisamente, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento *de minimis* 1407/2013, per impresa "unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del C.d.A., direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere a) – d), per il tramite di una o più imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In presenza di "impresa unica", oltre alla verifica dei predetti limiti avuto riguardo agli aiuti fruiti da tutte le società rientranti in tale nozione, occorre indicare nell'Autodichiarazione i codici fiscali delle società riconducibili alla nozione di "impresa unica".

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Sanzioni

Né l'art. 1 commi 13-17 del DL 41/2021 né il DM 11.12.2021 fanno riferimento a specifiche sanzioni. Nell'ambito dell'istanza relativa alla risposta interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011, è stato osservato che "l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali" [...] "sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono".

Nella suddetta risposta è stato affermato che "le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e che non costituiscono sanzioni tributarie"¹.

Incarico allo Studio

Data la rilevanza dell'adempimento in oggetto (che, si ribadisce, costituisce **autodichiarazione redatta sotto forma di atto notorio penalmente rilevante**), lo Studio, previa idonea verifica di tutte le informazioni ed elementi già noti in materia degli aiuti rientranti nel c.d. "regime ombrello" fruiti dai propri Clienti nel periodo oggetto di monitoraggio (01.03.2020 – 30.06.2022), inclusa l'opportuna consultazione degli aiuti risultanti dall'RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), oltre che del Cassetto fiscale, avrà cura di predisporre l'Autodichiarazione eventualmente dovuta e di inviarne copia ai Clienti per opportuna presa visione.

L'invio telematico dell'Autodichiarazione a cura dello Studio avverrà solo previa conferma da parte del Cliente dell'incarico conferito allo Studio ed invio allo Studio dell'Autodichiarazione debitamente sottoscritta.

Laddove, ad esito dei controlli esperiti, l'adempimento in oggetto non dovesse essere dovuto (per assenza di aiuti rientranti nel regime c.d. "ombrello" oppure, ad es., in presenza di Istanza per il contributo perequativo presentata lo scorso dicembre in cui già erano stati indicati sotto forma di atto notorio tutti gli aiuti in oggetto fruiti e, nel periodo successivo, dal 1.1.2022 al 30.6.2022, non si sono registrati altri aiuti di cui al regime c.d. "ombrello"), lo Studio avrà cura di darvene idonea informazione.

¹ È stato infatti rilevato che "Il problema è che contrariamente alle ordinarie dichiarazioni e comunicazioni in campo fiscale, questa autodichiarazione (...) oltre a incidere potenzialmente sull'ammontare dei benefici da restituire (spontaneamente o forzatamente), ha conseguenze anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci in base agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000" (Gavelli G. "Percorso a ostacoli per compilare la comunicazione sugli aiuti", Il Sole-24 Ore, 3.5.2022, p.44.



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Per la predisposizione ed invio telematico dell'Autodichiarazione in oggetto sarà dovuto un **compenso da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00**, variabile in funzione della complessità della pratica, del numero di aiuti fruiti e della loro entità.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

